



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione a Vita Intera - tar. 320K

Vittoria Alto Rendimento 2

Per aiutarti a proteggere e incrementare il tuo capitale

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Regolamento del Fondo Vittoria Valore Crescente
- Glossario
- Moduli amministrativi
- Fac-simile contratto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative	pag. 1
(B) Modalità d'uso dei dati personali	pag. 2
(C) Diritti dell'interessato	pag. 2

Scheda sintetica

1. Informazioni generali	pag. 1
2. Caratteristiche del contratto	pag. 2
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 2
4. Costi	pag. 3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	pag. 4
6. Diritto di ripensamento	pag. 4

Nota Informativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	
1. Informazioni generali	pag. 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società	pag. 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 1
4. Premio	pag. 2
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag. 2
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	
6. Costi	pag. 4
7. Sconti	pag. 6
8. Regime fiscale	pag. 6
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	
9. Modalità di perfezionamento del contratto	pag. 7
10. Risoluzione del contratto	pag. 7
11. Riscatto e riduzione	pag. 8
12. Diritto di recesso	pag. 9
13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag. 9
14. Legge applicabile al contratto	pag. 10
15. Lingua in cui è redatto il contratto	pag. 10
16. Reclami	pag. 10
17. Informativa in corso di contratto	pag. 11
18. Conflitto di interessi	pag. 12
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	
19. Finalità e ipotesi adottate	pag. 12
20. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto	pag. 13

Condizioni di Polizza

Art. 1 - Prestazioni	pag. 1
Art. 2 - Entrata in vigore del Contratto	pag. 1
Art. 3 - Pagamento del premio	pag. 1
Art. 4 - Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di rivalutazione	pag. 1
Art. 5 - Diritto di recesso dal Contratto	pag. 2
Art. 6 - Capitale assicurato in caso di decesso	pag. 2
Art. 7 - Riscatto	pag. 2
Art. 8 - Opzioni esercitabili in caso di riscatto totale	pag. 3
Art. 9 - Prestiti	pag. 4
Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo	pag. 4
Art. 11 - Beneficiari	pag. 4
Art. 12 - Pagamenti della Società	pag. 4
Art. 13 - Foro Competente	pag. 5

Regolamento del Fondo Vittoria Valore Crescente**Glossario****Moduli****Fac-simile contratto**

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di " Titolare" del trattamento La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); -altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

⁵ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁶ Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

⁷ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- e. Organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - individuati in base ai contratti e ai rami assicurativi interessati;
 - IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 - Roma);
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma) la quale, in base alle specifiche normative,

(B) Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

(C) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano (N. verde 800.016611, e-mail info@vittoriaassicurazioni.it).

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

gestisce tra gli altri: il Fondo di garanzia per le vittime della strada; il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dell'estorsione e dell'usura; il Fondo dei "rapporti dormienti"; la Stanza di compensazione, prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 per i sinistri r.c. auto liquidati ai sensi della convenzione CARD, ecc.;

- Ufficio Centrale Italiano – UCI. S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 – Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242; garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie; garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 – Roma);
- Banca d'Italia - UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Via Martiri 3, Roma;
- Istituti nazionali che operano con finalità assistenziali e previdenziali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'INPS – Istituto Nazionale per la previdenza Sociale (Via Ciro il Grande, 21 – Roma) e l'INAIL – Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (P.le Pastore, 6 – Roma);
- Istituti scientifici di studi assicurativi, di istruzione professionale e stampa tecnica assicurativa;
- Enti e organi nazionali nei quali le imprese di assicurazione sono rappresentate;
- Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

⁸ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).

¹⁰ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Scheda Sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 353.228.631 euro¹: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 285.849.707 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,8. Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Vittoria Alto Rendimento 2

1.d) Tipologia del contratto

Assicurazione a vita intera a premi unico.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorso un anno dalla data di decorrenza.

1.f) Pagamento dei premi

Il premio viene corrisposto in unica soluzione.

Il premio minimo di perfezionamento è pari a 10.050,00 euro; l'importo massimo ammonta a 1.000.000,00 di euro.

¹ Al netto del dividendo distribuito.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto consiste in una polizza di assicurazione a vita intera con la quale, mediante il versamento di un premio unico, si costituisce un capitale assicurato, dato dalla somma del capitale acquisito con il premio unico iniziale e dalle rivalutazioni riconosciute su detto capitale. Le rivalutazioni del capitale assicurato dipendono dal rendimento ottenuto dalla gestione separata Fondo Vittoria Valore Crescente e, una volta riconosciute, restano consolidate, cioè acquisite in via definitiva.

Il contratto, oltre a garantire - come precisato al successivo punto - una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, consente una operazione di risparmio finanziario del Contraente. Essendo garantito comunque un rendimento minimo, tale contratto è rivolto a chi persegue l'obiettivo di effettuare a medio lungo termine un investimento non rischioso e, conseguentemente, non nutra aspettative di alti rendimenti, ma piuttosto di rendimenti relativamente stabili nel tempo con un livello minimo garantito.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai costi del contratto, e non concorre dunque alla formazione del capitale.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto si rimanda al Progetto Esemplificativo illustrato nella sezione E della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione:

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, ai Beneficiari designati in polizza viene corrisposto il maggiore tra:

- il capitale assicurato;
- ed
- il capitale calcolato al minimo garantito.

b) Opzioni contrattuali

Il valore liquidabile in caso di riscatto totale su espressa volontà del Contraente può essere convertito in:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita pagabile in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita annua vitalizia su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata al momento della conversione (Reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Le opzioni di conversione prima elencate sono possibili a condizione che il conseguente importo di rendita annua risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio di opzione.

Al Contraente che nella richiesta di liquidazione del riscatto esprima la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, fornirà, tramite l'Intermediario di riferimento o mediante invio postale, il Fascicolo Informativo relativo al contratto di opzione.

Garanzie offerte

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2,25% in caso di decesso dell'Assicurato, oppure in caso di riscatto totale del Contraente, nel corso dei primi cinque anni di assicurazione, e dell'1,50% negli anni successivi.

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto in base ai risultati del Fondo Vittoria Valore Crescente determina la rivalutazione del capitale assicurato che resta definitivamente acquisita.

In caso di riscatto il Contraente, limitatamente ai primi anni di assicurazione, sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

A titolo di esempio, con riferimento all'ipotesi di un premio versato di 15.000,00 euro, trascorsi 10 anni dalla decorrenza contrattuale, il Costo percentuale medio annuo risulta essere pari a 1,19%. Ciò significa che se il contratto venisse riscattato alla fine del decimo anno di assicurazione, il potenziale tasso di rendimento annuo risulterebbe inferiore di 1,19 punti percentuali rispetto al tasso di rendimento annuo che si otterrebbe qualora il contratto non fosse gravato dei costi illustrati al Punto 6), Sezione C, della Nota Informativa.

Ipotesi adottate

Premio Unico: 15.000,00 euro;

Sesso: qualunque;

Età: qualunque;

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%;

Durata del contratto: vita intera.

Anno	CPMA
5	1,38%
10	1,19%
15	1,13%
20	1,09%
25	1,08%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Vittoria Valore Crescente" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	5,14%	4,14%	4,46%	3,23%
2009	5,08%	4,08%	3,54%	0,75%
2010	4,93%	3,93%	3,35%	1,55%
2011	4,92%	3,92%	4,89%	2,73%
2012	4,70%	3,70%	4,64%	2,97%

(*) *Rendimento al netto del Rendimento Trattenuto dalla Società pari all'1,00%.*

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato
Roberto Guarena



Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni;
- b) Sede e Direzione - Rami Vita: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2;
- c) Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71;

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

d) La Società, costituita nel 1921, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966. La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 353.228.631 euro¹: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 285.849.707 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,8. E esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Tale forma assicurativa, che è identificata come tariffa 320K, è detta a vita intera in quanto il contratto resta efficace per tutta la vita dell'Assicurato, non ha quindi una prefissata durata contrattuale né tanto meno una data di scadenza. Il contratto pertanto può estinguersi solo su richiesta del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato.

Vittoria Alto Rendimento 2 è un'assicurazione a premio unico.

A fronte della sottoscrizione del presente contratto, Vittoria Assicurazioni assume l'impegno di corrispondere in caso di decesso dell'Assicurato, a favore dei Beneficiari designati, un

¹ Al netto del dividendo distribuito.

importo pari al valore maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso;
- il capitale minimo garantito alla data di ricezione della notifica di decesso.

Per data di ricezione della notifica di decesso si intende la data in cui la Società riceve per iscritto la comunicazione di sinistro accompagnata dalla documentazione richiesta all'articolo 12 delle Condizioni di Polizza.

Il capitale assicurato - come illustrato più in dettaglio al successivo punto 5.4 - dipende dal premio unico versato e dalle rivalutazioni riconosciute dalla Società fino al momento dell'evento. Il capitale assicurato è costituito dal montante del capitale acquisito con il versamento iniziale, al netto dei costi, rivalutati in base al rendimento finanziario del Fondo Vittoria Valore Crescente.

L'importo del capitale acquisito con il versamento iniziale è indipendente dall'età, dal sesso e dallo stato di salute dell'Assicurato: esso dipende esclusivamente dall'ammontare del premio versato.

Si rimanda all'articolo 6 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Le rivalutazioni del capitale assicurato vengono calcolate annualmente come illustrato al successivo Punto 5 e restano definitivamente acquisite; in occasione delle successive rivalutazioni anniversary l'importo raggiunto dal capitale assicurato può quindi solo aumentare, ma mai diminuire.

Il contratto prevede il riconoscimento in sede di liquidazione per decesso dell'Assicurato, e per riscatto totale da parte del Contraente, di un tasso di rendimento minimo garantito annuo composto, la cui misura è pari nel corso dei primi cinque anni di assicurazione al 2,25%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,50%.

In merito al diritto di riscatto del Contraente si rimanda ai limiti ed alle modalità di cui al successivo punto 11).

Si rimanda altresì all'articolo 7 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

4. Premio

Il premio minimo previsto per stipulare il presente contratto ammonta a 10.050,00 euro, mentre il premio massimo è pari a 1.000.000,00 di euro.

L'importo di premio dovuto risulta essere indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

Il contratto non consente il versamento da parte del Contraente di premi unici aggiuntivi una tantum.

Al Contraente è inoltre riconosciuto il diritto, trascorso un anno dalla data di decorrenza, di riscattare, tutto o in parte, il capitale assicurato. Il riscatto totale determina l'estinzione del contratto.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, la Società calcola una rivalutazione del capitale assicurato che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dal Fondo Vittoria Valore Crescente.

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Polizza relativo alla clausola di rivalutazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva sezione E, elaborato in forma personalizzata ossia in base alle caratteristiche del contratto che il cliente intende sottoscrivere.

5.1 Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è pari al rendimento del Fondo Vittoria Valore Crescente, dichiarato dalla Società per il mese in cui ricorre l'anniversario di polizza, diminuito di una quota trattenuta dalla Società.

Tale quota è pari all'1,00% (Rendimento Trattenuto).

5.2 Misura di rivalutazione

La misura di rivalutazione annua in base alla quale viene maggiorato il capitale assicurato è uguale al rendimento attribuito al contratto.

Esempio

Rendimento ipotetico del Fondo Vittoria Valore Crescente per l'anno 2013: 3,00%;

Rendimento Trattenuto dalla Società: 1,00%;

Rendimento attribuito al contratto: $3,00\% - 1,00\% = 2,00\%$.

Misura di rivalutazione: 2,00%.

5.3 Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, tenendo conto di eventuali movimenti intervenuti in corso d'anno per riscatti parziali, applicando la misura di rivalutazione descritta al precedente punto 5.2. Il nuovo ammontare del capitale rivalutato è ottenuto sommando il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente e l'incremento della misura di rivalutazione.

La rivalutazione riconosciuta annualmente al contratto resta definitivamente acquisita e garantita.

Esempio

Data di ricorrenza anniversaria: 15/9/2016 (fine anno 4)

Misura di rivalutazione: 2,00%

Capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente del 15/9/2015 (fine anno 3):

15.627,06 euro

Rivalutazione del capitale assicurato alla ricorrenza precedente: $15.627,06 \times 2,00\% =$

312,54 euro

Capitale assicurato al 15/9/2016 (fine anno 4): $15.626,06 + 312,54 = 15.939,60$ euro

5.4 Rivalutazione in corso d'anno

All'atto della liquidazione del capitale in caso di morte o del valore di riscatto totale, il capitale viene ulteriormente rivalutato fino alla data di effetto della liquidazione totale.

In caso di decesso dell'Assicurato, o in caso di riscatto totale del Contraente, la Società

riconoscerà l'importo maggiore tra il capitale assicurato calcolato al Punto A) e quello minimo garantito determinato al Punto B).

- A) Il capitale assicurato si rivaluta applicando la misura descritta al precedente punto 5.2 utilizzata dalla Società nelle rivalutazioni riconosciute nel mese della data di effetto.
- B) Come sancito nel precedente Punto 3, il contratto prevede il riconoscimento in sede di liquidazione del tasso di rendimento minimo garantito annuo composto, la cui misura è pari nel corso dei primi cinque anni al 2,25%, e successivamente dell'1,50%.

Il meccanismo di calcolo della rivalutazione in tali casi viene esplicitato puntualmente nell'esempio sottostante.

Esempio

- A) Data di richiesta del sinistro o del riscatto totale: 11/01/2017
Ultima ricorrenza anniversaria: 15/09/2016 (fine anno 4)
Giorni trascorsi dall'ultima ricorrenza anniversaria: 116
Capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria: 15.627,06
Misura di rivalutazione applicata nel mese di gennaio 2017: 2,00%
Capitale assicurato alla data di richiesta del sinistro o del riscatto totale:
 $15.627,06 \times (1 + 2,00\%)^{(116/360)} = 15.727,10$ euro
- B) Data di richiesta del sinistro o del riscatto totale: 11/01/2017
Ultima ricorrenza anniversaria: 15/09/2016 (fine anno 4)
Giorni trascorsi dall'ultima ricorrenza anniversaria: 116
Capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria al Tasso Minimo Garantito (pari al 2,25% annuo): 15.742,25 euro
Misura di rivalutazione applicata nel mese di gennaio 2017 (Tasso Minimo Garantito): 2,25%
Capitale assicurato alla data di richiesta del sinistro o del riscatto totale al Tasso Minimo Garantito (2,25%): $15.742,25 \times (1 + 2,25\%)^{(116/360)} = 15.855,52$ euro

In caso di sinistro (decesso dell'Assicurato) la Società riconoscerà ai Beneficiari il maggiore tra il valore A) ed il valore B).

Il capitale caso morte sarà in tale caso pari a 15.855,52 euro.

Il valore di riscatto totale lordo è l'importo massimo tra A) e B), ovvero il massimo tra:

- 15.727,10 euro

e

- 15.855,52 euro.

In tale caso esso ammonta a 15.855,52 euro, al quale si applicherà la eventuale penale di riscatto, secondo la Tabella I riportata al seguente Punto 6.1.2 Costi per riscatto, se il riscatto ha luogo nel corso di una annualità nella quale è prevista una aliquota di penalità.

Penale di riscatto della quarta annualità assicurativa: 1,00%;

Valore lordo di riscatto: 15696,96 euro

C – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare dall'operazione di riscatto.

6.1.1 Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato alla sottoscrizione grava il costo fisso indicato nella sottostante tabella:

Caricamento in cifra fissa	Importo (euro)
Spese di emissione	50,00

Sul premio unico, al netto dei costi in cifra fissa relativi, viene trattenuta dalla Società, a copertura delle spese commerciali ed amministrative del contratto, una quota percentuale indipendente dall'ammontare del premio versato:

	Caricamento percentuale	Descrizione
Caricamento percentuale	1,50%	Applicato al premio, al netto del costo fisso.

6.1.2 Costi per riscatto

Nel corso del primo anno a partire dalla data di decorrenza il contratto non è riscattabile. Se tale diritto viene esercitato nel secondo anno, nel terzo anno, o nel quarto anno di assicurazione, sul capitale lordo liquidabile la Società applica una penale di uscita.

Nella tabella che segue vengono indicati i costi espressi in percentuale del capitale lordo liquidabile per riscatto totale o del capitale richiesto in caso di riscatto parziale, in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto al momento della richiesta di riscatto:

Tabella I - Costi applicati in caso di riscatto totale o parziale

Annualità assicurativa	Costi in caso di riscatto
1	RISCATTO NON AMMESSO
2	3,00%
3	2,00%
4	1,00%
5 e oltre	0,00%

6.1 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento del Fondo a Gestione Separata

Posto che il rendimento attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo, la quota non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente.

Il rendimento trattenuto dalla Società, sottratto quindi dal rendimento della gestione separata, è fisso e pari all' 1,00%.

Rendimento trattenuto dal Fondo	1,00%
---------------------------------	-------

Sul suindicato rendimento trattenuto dalla Società viene riconosciuta agli intermediari una quota parte pari al 20,00% di detto trattenuto.

Con riferimento ai summenzionati costi gravanti sul premio, in base alle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, la quota parte percepita dagli intermediari risulta essere pari al 43,30%.

7. Sconti

Avvertenza: *l'intermediario ha la facoltà di prevedere specifici sconti, riducendo il costo percentuale, di cui al precedente Punto 6.1, sino allo 0,50%.*

8. Regime fiscale

Di seguito vengono illustrati il regime fiscale previsto per i premi e le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

8.1 Tassazione del premio

Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del Contraente.

8.2 Detrazione fiscale del premio

Il premio versato sul presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione d'imposta da parte del Contraente.

8.3 Tassazione delle somme assicurate

8.3.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato

Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta I.R.Pe.F., e pertanto non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari persone fisiche non esercenti attività d'impresa.

8.3.2 Capitale liquidato in caso di riscatto

Le prestazioni liquidate dalla Società in casi di riscatto sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività di impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività di impresa, al capitale liquidato per riscatto la Società non applicherà alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non esercita attività di impresa, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi versati, ridotta del 37,50% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni); le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e

delle Finanze del 13.12.2011.

8.3.3 Rendita di opzione

La rendita percepibile a seguito dell'eventuale esercizio delle opzioni contrattuali illustrate al precedente Punto 3), ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad un diverso trattamento fiscale a seconda che il beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività d'impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa la Società liquiderà la rendita senza applicare alcuna tassazione sostitutiva o ritenuta.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 20%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione, ridotto del 37,50% per la quota parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni); le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13.12.2011.

La Società liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.

D – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

9.1 Condizioni per la sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto senza alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell'Assicurato.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla data di decorrenza un'età contrattuale non inferiore a 18 anni né superiore a 99 anni. Per età contrattuale si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

9.2 Modalità di sottoscrizione

La stipulazione del contratto può essere effettuata direttamente presso la Società ovvero presso una delle Agenzie Vittoria Assicurazioni.

A condizione che sia stato versato il premio, il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società o dell'Agente e del Contraente, nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente. A condizione che sia intervenuta la conclusione, tutte le garanzie vengono attivate immediatamente a partire dalla data di decorrenza.

Si rinvia altresì all'articolo 2 "Entrata in vigore del contratto" delle Condizioni di Polizza.

10. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 12);
- decesso dell'Assicurato: a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Società di corrispondere ai Beneficiari designati il capitale calcolato come indicato al Punto 3);
- riscatto totale: a seguito di richiesta scritta del Contraente la Società provvede a liquidare a quest'ultimo l'importo secondo quanto indicato al successivo Punto 11.1).

Si rinvia altresì all'articolo 5 (Recesso) delle Condizioni di Polizza, all'articolo 6 (Capitale assicurato in caso di decesso) ed all'articolo 7 (Riscatto) per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto e riduzione

Trascorso un anno dalla data di decorrenza il Contraente può riscattare il contratto facendone richiesta con le modalità illustrate al successivo Punto 13). Il riscatto può essere totale con la conseguente estinzione del contratto, oppure parziale, in tal caso in contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Il Contraente deve procedere alla sottoscrizione del contratto nella consapevolezza che esercitando il riscatto nei primi anni della durata contrattuale sussiste la possibilità che l'importo complessivamente percepito a seguito del riscatto risulti inferiore al premio versato.

Per un dettaglio dei costi conseguenti all'operazione di riscatto si consulti il precedente punto 6.1.2, per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo degli importi liquidabili in caso di riscatto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riscatto corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
Email: info@vittoriaassicurazioni.it

la Società fornirà non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.

Si rimanda altresì all'articolo 7 delle Condizioni di Polizza.

L'operazione di riduzione non è prevista per questo contratto.

11.1 Riscatto totale

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta secondo il procedimento illustrato al precedente punto 5.4.

e

- il capitale minimo garantito in caso di riscatto, calcolato con un tasso di rendimento minimo garantito annuo composto, la cui misura è pari nel corso dei primi cinque anni di assicurazione al 2,25%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,50%.

Nel caso in cui non siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza, l'importo liquidabile

è ottenuto riducendo il capitale assicurato così rivalutato della percentuale indicata nella Tabella I del punto 6.1.2, presa in corrispondenza degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

Per un esempio sul calcolo del valore di riscatto si rimanda al precedente Punto 5.4 Rivalutazione in corso d'anno.

11.2 Riscatto parziale

Sempre che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la liquidazione parziale del valore di riscatto, a condizione che:

- l'importo riscattabile non sia inferiore a 1.000,00 euro;
- il capitale assicurato alla data del riscatto parziale, ridotto per effetto di tale operazione, non risulti inferiore a 9.850,00 euro.

Il caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella richiesta il capitale che intende riscattare (il capitale in euro).

Se il riscatto parziale viene richiesto nel secondo, terzo o quarto anno di assicurazione, detto valore viene penalizzato della percentuale corrispondente agli anni trascorsi di cui alla Tabella I (Punto 6.1.2 Costi per riscatto).

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo, che continuerà ad essere rivalutato secondo quanto illustrato al precedente punto 5.3.

12. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto stesso, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita - Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando il premio pattuito è stato versato ed il Contraente ha ricevuto l'originale di polizza sottoscritto dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale in caso di decesso, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all'articolo 12 delle Condizioni di Polizza.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

La data in cui la richiesta di liquidazione viene consegnata alla Società completa di tutti i documenti necessari è la data presa in considerazione nei procedimenti di calcolo del capitale

in caso di decesso e dell'importo di riscatto totale illustrati nei precedenti Punti 3 e 11).
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, come previsto dall'articolo 22 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 (entrato in vigore il 20/10/2012), e convertito dalla L. 17/12/2012 n. 221, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l'Intermediario in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua..

16. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;

- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

17. Informativa in corso di contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Valore Crescente che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Annualmente, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:

- il premio versato al perfezionamento del contratto ed il valore della prestazione maturata alla ogni ricorrenza anniversaria precedente;
- il valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla ricorrenza anniversaria;
- il valore di riscatto maturato alla ricorrenza anniversaria;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza dell'eventuale rendimento trattenuto dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.

18. Conflitto di interessi

Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Valore Crescente, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest'ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.

In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:

- sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
- riconoscere al Fondo le commissioni e più in generale le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;
- indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

E – PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

19. Finalità e ipotesi adottate

Al fine di illustrare al Contraente lo sviluppo delle prestazioni contrattuali nonché gli importi minimi garantiti dalla Società, a corredo della presente Nota informativa viene fornito un prospetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni.

Tale elaborazione costituisce una esemplificazione del capitale assicurato e dei valori di riscatto previsti dal contratto. ***La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio.*** La Società si impegna a consegnare al Contraente, comunque non oltre la conclusione del contratto, analogo progetto esemplificativo personalizzato elaborato a partire dall'importo di premio che egli intende effettivamente versare.

Gli sviluppi del capitale assicurato e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;***
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4,00%.***

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito – sezione a) del progetto - rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il premio iniziale sia stato versato, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS - sezione b) del progetto - sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si

realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

20. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto

Il Progetto Esemplificativo è costituito da due tabelle in ciascuna delle quali, in corrispondenza di un certo numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza contrattuale e nell'ipotesi di un versamento unico di 10.050,00 euro, si riporta lo sviluppo delle prestazioni maturate anno dopo anno, calcolate al lordo degli oneri fiscali.

Nella prima tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni in base al rendimento minimo garantito, ossia secondo l'ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Valore Crescente risulti ogni anno tale che venga riconosciuta la rivalutazione minima contrattualmente garantita.

In tale ipotesi quindi al contratto resta attribuito un beneficio finanziario del 2,25% in caso di decesso dell'Assicurato, oppure in caso di riscatto totale del Contraente, nel corso dei primi cinque anni di assicurazione, che diviene pari all'1,50% nel corso degli anni successivi.

Nella seconda tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni nell'ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Valore Crescente risulti, per tutta la durata contrattuale, pari al 4,00%.

Conseguentemente il rendimento attribuito al contratto, pari a tale ipotetico rendimento diminuito di 1,00 punti percentuali, e la corrispondente misura di rivalutazione garantita, sono del 3,00% annuo costante.

Nella terza colonna è indicato il capitale assicurato alla fine dell'anno in base alla rivalutazione che deriva dall'ipotesi adottata, applicata con il procedimento illustrato al punto 5.3; nella quarta colonna è riportato il capitale liquidabile in caso di decesso a fine anno. Nella quinta colonna il capitale indicato rappresenta il valore di riscatto liquidabile alla fine di ogni anno, calcolato come descritto al precedente punto 11).

Progetto esemplificativo delle prestazioni

a) Sviluppo del capitale garantito e dei valori di riscatto in base al rendimento minimo garantito

- Rendimento minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale nei primi cinque anni: 2,25%;
- Rendimento minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale dal sesto anno in poi: 1,50%;
- Premio unico: 15.000,00 euro.

Anno	Premio versato (euro)	Capitale in caso di decesso a fine anno (euro)	Riscatto a fine anno (euro)
1	15.000,00	15.057,06	14.605,35
2		15.395,84	15.087,92
3		15.742,25	15.584,83
4		16.096,45	16.096,45
5		16.458,62	16.458,62
6		16.705,50	16.705,50
7		16.956,08	16.956,08
8		17.210,42	17.210,42
9		17.468,58	17.468,58
10		17.730,61	17.730,61
...	
14		18.818,63	18.818,63
15		19.100,91	19.100,91
...	
19		20.273,00	20.273,00
20		20.577,10	20.577,10
...	
24		21.839,80	21.839,80
25		22.167,40	22.167,40
...	

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso minimo garantito previsto dal contratto – sezione a) - solo dopo che dalla data di decorrenza siano trascorsi 2 anni).

b) Sviluppo del capitale assicurato e del valore di riscatto in base all'ipotesi di rendimento costante del Fondo Vittoria Valore Crescente del 4,00%

- Premio unico: 15.000,00 euro;
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,00%;
- Rendimento attribuito al contratto: 3,00%.

Anno	Premio versato (euro)	Capitale in caso di decesso a fine anno (euro)	Riscatto a fine anno (euro)
1	15.000,00	15.167,50	14.712,48
2		15.622,53	15.310,08
3		16.091,21	15.930,30
4		16.573,95	16.573,95
5		17.071,17	17.071,17
6		17.583,31	17.583,31
7		18.110,81	18.110,81
8		18.654,13	18.654,13
9		19.213,75	19.213,75
10		19.790,16	19.790,16
...	
14		22.274,00	22.274,00
15		22.942,22	22.942,22
...	
19		25.821,67	25.821,67
20		26.596,32	26.596,32
...	
24		29.934,40	29.934,40
25		30.832,43	30.832,43
...	

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Roberto Guarena



Art. 1 - Prestazioni

Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento di un premio unico, si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, le prestazioni di cui al successivo articolo 6.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza il contratto può essere riscattato (anche parzialmente), secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.

Art. 2 - Entrata in vigore del Contratto

Il contratto entra in vigore immediatamente, ma non prima della data di decorrenza, con la sottoscrizione della polizza ed il contestuale pagamento del premio convenuto.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il contratto è stipulabile per importi di premio non inferiori a 10.050,00 euro e non superiori a 1.000.000,00 di euro. Non sono consentiti versamenti di premi aggiuntivi una tantum.

Art. 4 - Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di assicurazione ai quali la Società riconosce un rendimento finanziario. Ai fini di tale riconoscimento la Società gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Vittoria Valore Crescente, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

a) Rendimento ottenuto

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della data di decorrenza, il rendimento di cui alla lettera c) del Regolamento che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

b) Rendimento attribuito

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) di detto articolo diminuito di un trattenuto in punti percentuali pari a 1,00.

c) Misura di rivalutazione

Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).

d) Rivalutazione annuale del capitale

Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto. La rivalutazione viene riconosciuta incrementando della misura di rivalutazione il capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza anniversaria precedente, tenendo conto di eventuali movimenti intervenuti in corso d'anno per riscatti parziali.

e) Rivalutazione del capitale in corso d'anno

In caso di liquidazione del contratto per decesso dell'Assicurato o del valore di riscatto totale,

il capitale assicurato viene ulteriormente rivalutato in riferimento all'intervallo di tempo trascorso dall'ultima ricorrenza anniversaria che precede la data di liquidazione totale. Il capitale assicurato viene rivalutato applicando la misura di rivalutazione pro rata temporis al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza anniversaria precedente. La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Società ai sensi della precedente lettera a) per il mese della data di richiesta di liquidazione.

In tali casi verrà riconosciuto all'avente diritto il maggiore tra il capitale così come sopra determinato e quello computato al Tasso Minimo Garantito.

Il capitale minimo garantito in caso di decesso o riscatto è calcolato con un tasso di rendimento minimo garantito annuo composto, la cui misura è pari nel corso dei primi cinque anni di assicurazione al 2,25%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,50%.

Art. 5 - Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando il premio pattuito è stato versato e il Contraente ha ricevuto l'originale di polizza sottoscritto dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 6 - Capitale assicurato in caso di decesso

Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento del premio unico assume l'obbligo di corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, il maggiore tra:

- il capitale assicurato determinato a tale epoca:
ed

- il capitale determinato con il Tasso Minimo Garantito a tale epoca.

Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente con le modalità stabilite al precedente articolo 4.

Il capitale minimo garantito in caso di decesso è calcolato con un tasso di rendimento minimo garantito annuo composto, la cui misura è pari nel corso dei primi cinque anni di assicurazione al 2,25%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,50%.

Art. 7 - Riscatto

Il contratto può essere riscattato su espressa richiesta del Contraente trascorso un anno dalla data di decorrenza, ed a condizione che l'Assicurato sia in vita.

Il valore liquidabile in caso di riscatto totale è il maggiore tra:

- l'importo calcolato in base al capitale assicurato rivalutato come illustrato al precedente articolo 4, lettera e) fino alla data di richiesta di liquidazione;

e

- il capitale determinato con il Tasso Minimo Garantito alla data di richiesta della liquidazione.

Il capitale minimo garantito in caso di riscatto totale è calcolato con un tasso di rendimento minimo garantito annuo composto, la cui misura è pari nel corso dei primi cinque anni di assicurazione al 2,25%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,50%.

Qualora il riscatto **totale** o **parziale** avvenga prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza il valore di riscatto è pari a suddetto capitale rivalutato ridotto della percentuale corrispondente al numero di anni interamente trascorsi come illustrato nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi	Costi in caso di riscatto
0	RISCATTO NON AMMESSO
1	3,00%
2	2,00%
3	1,00%
4 e oltre	0,00%

Il Contraente ha anche la facoltà di richiedere il riscatto di una parte del capitale assicurato a condizione che:

- l'importo di cui viene richiesta la liquidazione non sia inferiore a 1.000,00 euro;
- il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente, ridotto per effetto di tale operazione, non risulti inferiore a 9.850,00 euro.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo, che continuerà ad essere rivalutato secondo quanto illustrato al precedente Articolo 4 – lettera d).

Art. 8 - Opzioni esercitabili in caso di riscatto totale

Su richiesta del Contraente il capitale, al netto delle imposte, liquidabile a seguito di riscatto totale può essere totalmente o parzialmente convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le opzioni di rendita sono le seguenti:

- rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita ;
- rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata all'atto della conversione (reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio di opzione e saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Contraente.

Art. 9 - Prestiti

Il presente Contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 11 - Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell'ultimo capoverso.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza vita.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste e allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano

Ai fini del calcolo delle prestazioni viene considerata come data di richiesta di liquidazione la data in cui quest'ultima è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.

La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato tramite l'Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

a) Liquidazioni per riscatto

Alla richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente vanno allegati i seguenti documenti:

- nel caso si richieda il riscatto totale, l'originale di polizza o una dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal creditore o dal vincolatario;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente.

b) Liquidazioni per decesso

Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell'Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:

- originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare tali aventi diritto;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci.

ed inoltre, solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica.

Art. 13 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Regolamento del Fondo Vittoria Valore Crescente

a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE".

La gestione del FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il "Regolamento n. 38") e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

b) Il FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE è denominato in Euro.

c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

d) IL FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:

- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
- gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
- gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

e) Il FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.

f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, Sul FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica

contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

- h) il rendimento del FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- i) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA VALORE CRESCENTE è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Anno commerciale

E' la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l'anno sono calcolati considerando l'anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

Assicurato

E' la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. Le prestazioni del Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni garantite al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale assicurato

È il capitale iniziale indicato in polizza annualmente rivalutato al tasso di rendimento della gestione separata, nella misura di rivalutazione stabilita contrattualmente.

Cessione

È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

Conclusione del contratto

E' l'atto che esprime l'accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L'accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell'originale di polizza sottoscritta dalla medesima.

Condizioni di Polizza

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Data di decorrenza

È la data d'inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l'efficacia del contratto.

Durata pagamento premi

È il periodo durante il quale è previsto il pagamento dei premi.

Fascicolo Informativo

È l'insieme della documentazione redatta secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle sue caratteristiche finanziarie ed assicurative.

Si compone di:

- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a d istanza;
- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del Regolamento del Fondo;
- Glossario;
- Moduli amministrativi;
- Fac simile contratto.

Fondo (o Fondo a Gestione Separata)

È una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Valore Crescente.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzioni

Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente in caso di riscatto totale del contratto mediante le quali è possibile convertire l'importo liquidato in una rendita vitalizia.

Pegno

È l'atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal semplice di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Premio

È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.

Recesso

Consiste nella facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Regolamento Isvap 38/2011

Concerne la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l'individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.

Ricorrenza anniversaria

E' la data coincidente con un anniversario della data di decorrenza della polizza.

Riscatto parziale

E' la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Riscatto totale

E' la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Risoluzione del contratto

E' l'evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.

Società

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Tasso Minimo Garantito

È il tasso di interesse annuo minimo in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale del Contraente che la Società si impegna a riconoscere nel calcolo delle prestazioni contrattuali, fissato per questo contratto al 2,25% per i primi cinque anni, e successivamente pari all'1,50%.

Vincolo

E' l'atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.



RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE

Direzione Vita/Gestione Vita

pag. 1
di 3

POLIZZA N.

AGENZIA/CANALE

CODICE AGENZIA/CANALE

Cognome e Nome

Codice Fiscale/Partita Iva

in qualità di Contraente della polizza vita sopra indicata, in base alle Condizioni di Polizza, chiede di dare corso alle seguenti variazioni contrattuali:

A Modifica del beneficio in caso di decesso dell'Assicurato, che deve intendersi da questo momento, in sostituzione di quanto precedentemente indicato, attribuito a favore di:

B Modifica dell'indirizzo di residenza, che deve intendersi variato come segue:

Comune

Provincia

C.A.P.

Indirizzo

Recapito telefonico

Data, _____

Contraente _____

Firma ed eventuale Timbro dell'Azienda

Generalità e Firma dell'incaricato

Apporre timbro datario d'Agenzia/Canale

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere a dare corso alla richiesta inoltrata e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti.





POLIZZA N° (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N°)			
Prodotto	Vittoria Alto Rendimento 2	Tariffa	320K
Agenzia			
Canale Distribuzione			
CONTRAENTE			
Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E_Mail		Telefono	
ASSICURATO			
Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo Di Nascita		Data Di Nascita	
Professione			
DATI ANTIRICICLAGGIO			
Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento Identificativo Valido		Numero Documento	
Rilasciato Da		Luogo	II
DATI DELLA POLIZZA			
Decorrenza		Durata Anni	
		Vita Intera	Numero Premi 1
		Frazionamento	Unico
COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI			
Prestazione Iniziale	Premio Netto	Costo Caso Morte	Capitale Infortuni
€	€	€ 0,00	€ 0,00
Composizione Rata Premio	Assicurazione Base	Assicurazioni Complementari	Sovrappremi
Rata Perfezionamento	€	€ 0,00	€ 0,00
		Int. Fraz.	Diritti
		€ 0,00	€ 0,00
			Totale
			€
BENEFICIARI			
Beneficiario Morte			
TEST DI ADEGUATEZZA			
Esito Del Test Di Adeguatezza			



L'ASSICURATO DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO:

- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.
- QUALORA IL CONTRAENTE SIA PERSONA DIVERSA DALL'ASSICURATO, IN CASO DI SUO DECESSO, NELLA CONTRAENZA DELLA POLIZZA SUBENTRERA L'ASSICURATO STESSO.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 2006.0613 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUO' RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUO' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
 - A) MONETA ELETTRONICA
 - B) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - C) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - D) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - E) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVÈDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.

FIRMA CONTRAENTE	FIRMA ASSICURATO	FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A: DIRITTO DI RECESSO E RISCATTO.

	<i>insereup</i>
FIRMA CONTRAENTE	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA CON LA NOTA INFORMATIVA, LA SCHEDA SINTETICA E IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IVASS

POLIZZA EMESSA IN IL

FIRMA CONTRAENTE	

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DEL CONTRATTO DICHIARA DI AVER RISCOSSO IL PREMIO TOTALE DI EURO

GENERALITÀ DELL'INCARICATO	FIRMA DELL'INCARICATO



Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 31/05/2013



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

PB 002.006.0613 - ALTO RENDIMENTO 2